

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE
E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del contratto è lo svolgimento di tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento alla sorveglianza sanitaria ed all'attività di medico competente. Sono altresì comprese nelle prestazioni le attività di cui agli artt. 25 e 41 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei medici specialisti, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla specifica mansione svolta da ogni lavoratore.

Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili al ribasso di gara.

ART. 2 - PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'incarico devono essere adeguate alle esigenze del Comune di Jesi, fermi restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si rendano necessari ed opportuni, come meglio specificato in seguito.

Il Medico Competente sarà tenuto a programmare le visite senza soluzione di continuità rispetto alla sorveglianza sanitaria effettuata in virtù del previgente rapporto contrattuale.

Nel periodo di validità del Contratto conseguente la presente procedura di gara dovranno essere sottoposti a visita di idoneità e/o periodica i lavoratori di ruolo, nonché i dipendenti fuori ruolo, cioè assunti a tempo determinato o impiegati in lavori socialmente utili, nonché le figure assimilate a quella del lavoratore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a) del citato D.Lgs. 81/2008 e succ. mm.ii.. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'ufficio competente eventuali rifiuti ingiustificati dei dipendenti a sottoporsi a visite, ad esami o a trattamenti.

La sorveglianza sanitaria, come inquadrata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, definisce l'area d'intervento del medico competente. Essa comprende gli accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Le spese per tutti gli accertamenti saranno comprese nel prezzo del servizio. Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni nonché gli eventuali accertamenti sanitari strumentali o di laboratorio anche se non previsti dal presente capitolato e ritenuti necessari dal medico incaricato ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione saranno da questi demandati a specialisti e centri individuati dal medico competente i cui oneri saranno di competenza del Comune di Jesi.

Le prestazioni sopra descritte dovranno interessare tutto il personale dipendente, assunto a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso il Comune di Jesi. Al fine della formulazione tecnica ed economica si riporta, in allegato, l'elenco del personale, aggiornato alla data di approvazione del presente documento, suddiviso per mansione.

Dovranno inoltre essere garantite tutte le seguenti attività extrasanitarie:

- la partecipazione agli incontri con i RLS;
- la partecipazione agli incontri promossi dal Datore di Lavoro;
- la partecipazione alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;

- la partecipazione ad ogni ulteriore incontro promosso dalle parti datoriali, dalle parti sindacali, dagli organi di vigilanza, o da altri soggetti aventi titolo in tema di igiene e sicurezza sui posti di lavoro;
- la fornitura di consulenze a parti datoriali, all'Ufficio aziendale competente sulle tematiche richieste;
- i sopralluoghi annui sui luoghi di lavoro del Comune di Jesi con produzione di dettagliata relazione per ogni ambiente di lavoro visitato.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto al Medico Competente comprende tutte le attività descritte dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008. In particolare dovranno essere svolte le seguenti prestazioni, di seguito elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- visita medica preventiva tesa a valutare l' idoneità del lavoratore alla mansione specifica;
- visita medica periodica finalizzata a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio d' idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l' idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva completa di esami anamnestici e clinici;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione;
- visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, nei casi e nelle ipotesi previste;

Il servizio richiesto al Medico Competente si articola nelle seguenti attività, elencate in modo esemplificativo e non esaustivo anche in ragione di eventuali future modificazioni normative:

- effettuazione degli accertamenti sanitari di competenza e formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, con successiva comunicazione scritta al datore di lavoro ed al lavoratore dell'eventuale giudizio. Nelle ipotesi d' inidoneità parziale, totale o temporanea, il medico competente sarà tenuto a riportare dettagliatamente i compiti o esposizioni da evitare;
- somministrazione di vaccini;
- predisposizione ed attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- istruzione e aggiornamento, per ciascun dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria, della cartella sanitaria e di rischio, da custodire presso la propria struttura, con salvaguardia del segreto professionale;
- provvedere alla tenuta dei registri dei lavoratori eventualmente esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
- informazione ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti , nonché sui risultati degli accertamenti sanitari;
- effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- gestione e conservazione dell'archivio delle cartelle sanitarie pregresse e attuali, presso idonei locali di propria pertinenza, garantendo il rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati sensibili e personali dei lavoratori;

- svolgimento di tutte le attività rientranti nelle funzioni di sorveglianza sanitaria all'interno del territorio comunale di Jesi, in idonea sede centrale e facilmente accessibile. In ogni caso, visite/accertamenti/prove di laboratorio devono essere effettuate in giorni feriali e in orario di servizio;
- collaborare, per la valutazione dei rischi, all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi (art. 35 D.Lgs. 81/2008);
- collaborare, per le proprie conoscenze specifiche, alla attività di formazione espressa nella Sez. IV del D.Lgs. 81/2008;
- comunicare ai rappresentanti per la sicurezza, in sede di riunione periodica, i risultati degli accertamenti sanitari;
- visitare gli ambienti di lavoro, almeno una volta l'anno, e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- collaborare alla organizzazione del servizio di pronto soccorso;
- formare il numero di dipendenti necessari, correlato alla dimensione aziendale, in materia di pronto soccorso con un corso specifico della durata di almeno 12 ore formative;
- collaborare alla promozione del controllo igienico ambientale degli ambienti di lavoro;
- prestare assistenza nei rapporti con gli organismi di vigilanza;
- predisporre i protocolli sanitari sulla base delle specifiche attività svolte dal personale, di eventuale monitoraggio ambientale, schede tossicologiche di prodotti utilizzati, ecc..;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/'03 e con salvaguardia del segreto professionale;
- inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e dirischio nei casi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/'08, alla cessazione del rapporto di lavoro;
- tenere i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Nel contratto sono inoltre comprese le seguenti prestazioni:

- visita per specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità (ex art. 12 L. 53/2000);
- idoneità per assunzione disabili;
- predisposizione del registro dei dati biostatistici da fornire in occasione delle riunioni periodiche in forma anonima e collettiva.

Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto.

ART. 4 -ATTIVITÀ CORRELATE AL SERVIZIO

L'aggiudicatario provvederà direttamente alla calendarizzazione delle visite mediche, alla convocazione dei dipendenti mediante comunicazioni scritte all'Ufficio competente, nonché alla successiva notifica dei referti sanitari. Copia del referto riportante il giudizio d'idoneità/inidoneità al servizio, con relative eventuali limitazioni/raccomandazioni, sarà trasmesso al Datore di Lavoro. Il Comune fornirà all'aggiudicatario tutti i dati necessari per l'espletamento del servizio, in particolare, l'elenco dei dipendenti suddivisi per mansioni e assegnazioni ai Servizi. Per le attività extrasanitarie del medico competente e per le attività di igiene tecnica sarà cura del Comune provvedere alla calendarizzazione degli interventi.

ART. 5 – IL MEDICO COMPETENTE: TITOLI E REQUISITI

Possono partecipare alla presente procedura di gara i medici che siano in possesso di uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008. I soggetti suddetti non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii..

ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO, CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'affidamento avrà una durata di tre anni. La decorrenza verrà stabilita all'interno del provvedimento di aggiudicazione definitiva, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo offerto per ogni singola prestazione indicato in sede di gara moltiplicato per il numero di prestazioni indicate dal protocollo sanitario proposto per ogni singola tipologia di mansione indicata all'allegato 1. Il corrispettivo annuo richiesto in sede di offerta, determinato come sopra descritto, non potrà comunque essere superiore ad € 15.000,00/anno, IVA esente. Sono escluse dal corrispettivo tutte le visite mediche eccezionali, di natura specialistica, alle quali, a suo giudizio, il medico competente ritenga di dover sottoporre il personale. Le relative spese verranno trattate caso per caso e saranno oggetto di un eventuale affidamento successivo. Le visite suddette non potranno comunque comportare un incremento dell'importo di contratto superiore al 20%. L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta ammonta pertanto ad € 45.000,00. I servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui sopra avverrà con cadenza semestrale nei termini di legge.

L'adeguamento del prezzo contrattuale è ammissibile nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di inadempimento di una o più prestazioni nei termini previsti dalla legge e/o comunicati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, verrà applicata una penale nella misura di € 30,00 per ogni giorno di ritardo. L'applicazione delle penali avverrà dietro contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante al verificarsi del ritardo nell'adempimento e saranno recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sulla base dei seguenti criteri. Il calcolo dei coefficienti di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con il metodo aggregativo-compensatore :

A) CRITERIO ECONOMICO – PREZZO (punteggio massimo 40)

I concorrenti dovranno indicare il compenso richiesto per il servizio per l'intera durata dell'appalto.

B) CRITERIO TECNICO-ORGANIZZATIVO (punteggio massimo 60)

Per l'attribuzione del punteggio, i concorrenti dovranno specificare:

1) Modalità di organizzazione del servizio che s'intende offrire, dettagliando lo schema operativo di visite e controlli sanitari specifici per le varie tipologie di rischio. (Punti 25)

La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio a seguito della valutazione degli elaborati presentati. Gli elaborati oggetto di valutazione dovranno esporre nel dettaglio un progetto di sorveglianza sanitaria in relazione a:

- categorie d'inquadramento e profili professionali
- tipologie di rischio e rischi professionali
- tipologia di visite e di accertamenti clinico-sanitari
- periodicità dei controlli

2) Qualità della proposta progettuale del servizio di medico competente, indicando i contenuti del progetto presentato, nonché gli strumenti e le metodologie in esso specificati. (Punti 25)

La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio a seguito della valutazione degli elaborati presentati.

Ogni concorrente dovrà presentare una proposta progettuale specificando gli strumenti che intende utilizzare nel corso del servizio, in relazione a tutte le incombenze connesse a norma di legge con la sorveglianza sanitaria. La commissione si riserva di attribuire un maggior punteggio in relazione alle metodologie che vengano ritenute maggiormente efficaci e innovative in campo informatico.

3) Modalità e qualità della gestione delle cartelle sanitarie, sia in relazione all'archivio pregresso sia in riferimento al periodo di affidamento del servizio. (Punti 10)

La commissione attribuirà un punteggio a seguito della valutazione delle relazioni inerenti le modalità di composizione e conservazione delle cartelle sanitarie. Sarà valutata con particolare attenzione:

- l'esposizione delle metodiche volte a garantire nel contempo la riservatezza, dovuta in relazione alla particolare tipologia d'informazioni di cui trattasi, e l'immediatezza di consultazione.
- la prospettazione delle modalità di formazione e conservazione dell'archivio cartaceo /della banca dati informatica elaborati nel corso del triennio di affidamento del servizio;
- le modalità e le sedi di conservazione delle cartelle sanitarie cartacee pregresse.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'aggiudicatario e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'aggiudicatario indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto

ART. 9 - CAUZIONE

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato e il relativo contratto, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e succ. mm.ii.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Jesi può in qualsiasi momento ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone comunicazione all'aggiudicatario; quest'ultimo ha l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione stessa.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale definitivo viene incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Jesi al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 10 - PERSONALE

Nei confronti del proprio personale, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulta iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo della validità del presente appalto, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ART. 11 - RISERVATEZZA

L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

ART. 12 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALI

Il Comune procederà a monitorare le visite effettuate ai dipendenti, per verificare eventuali scostamenti rispetto alla periodicità stabilita, rispetto alla quale non sono tollerati ritardi superiori ai sessanta giorni, fatta eccezione per gli impedimenti dipendenti da cause di forza maggiore. Gli scostamenti oltre tale limite dovranno essere segnalati dal professionista all'Ufficio competente, con indicazione della causa che li ha determinati.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato, oltre i sessanta giorni tollerati, è stabilita una penale di euro 30,00 che sarà scontata dai pagamenti successivi.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva.

ART. 14 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto a pena di risoluzione del contratto stesso, del risarcimento degli eventuali danni e incameramento della cauzione definitiva.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Ancona.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell'IVA, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.